

CONTRIBUTI AGLI SPORTIVI

NUOVI AIUTI DI STATO



I TASCABILI DI CONSULENTI DELLO SPORT



Dispense monografiche di aggiornamento in tema di sport, cultura e terzo settore.

A cura del Team di Consulenti dello Sport, marchio registrato.

Sotto la direzione di Katia Arrighi, Francesco De Nardo e Paolo Rendina.

Tutti i diritti sono riservati e non è ammessa la riproduzione neppure parziale.

Il lavoro è il frutto dell'opera dell'ingegno degli autori e non può essere riprodotto.

Manuali pratici e quotidiani

DECRETO QUATER

Siamo giunti al quarto decreto-legge denominato “ristori” con la conseguenza logica che questo decreto viene chiamato “Ristori quater”, anche se formalmente è il Decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 rubricato “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 297 del 30 novembre 2020 con entrata in vigore il giorno 30 novembre 2010.

In questo breve testo troverete la struttura del decreto e i principali punti riguardanti i settori dello sport, della cultura e del terzo settore.

STRUTTURA DEL DECRETO

Il testo è formato da tre titoli e due allegati.

TITOLO PRIMO – Disposizioni in materia fiscale e contributiva

- Art. 1: Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP
- Art. 2: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
- Art. 3: Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
- Art. 4: Proroga termini definizioni agevolate
- Art. 5: Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 6: Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche
- Art. 7: Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione
- Art. 8: Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

TITOLO SECONDO – Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro

- Art. 9: Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite
- Art. 10: Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
- Art. 11: Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
- Art. 12: Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione
- Art. 13: Misure in materia di integrazione salariale

TITOLO TERZO – Ulteriori misure urgenti

- Art. 14: Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020
- Art. 15: Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale
- Art. 16: Rinvio del federalismo fiscale
- Art. 17: Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa
- Art. 18: Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali
- Art. 19: Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
- Art. 20: Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare
- Art. 21: Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
- Art. 22: Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario
- Art. 23: Fondo perequativo
- Art. 24: Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
- Art. 25: Disposizioni in materia di infrastrutture stradali
- Art. 26: Disposizioni finanziarie

GLI AIUTI NEL MONDO SPORTIVO

Due sono gli articoli di particolare interesse relativamente al mondo sportivo: l'articolo 10 e l'articolo 11.

ARTICOLO 10 – Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

1. *La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.*
2. *Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.*

L'articolo 3 del Decreto-legge 137/2020 prevedeva un **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**.

1. *Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.*
2. *Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.*
3. *Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.*

Quindi il fondo poi ripartito con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport è stato integrato a 92.000.000 di euro per l'anno 2020. Dobbiamo attendere un ulteriore provvedimento al fine di comprendere come poter fare sì che le realtà sportive ne entrino in possesso.

ARTICOLO 11 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

- 1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.*
- 2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale*

- (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.*
- 3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.*
 - 4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.*
 - 5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.*
 - 6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di*

funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. *Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.*

Prevista anche per il mese di dicembre, l'indennità è in capo ai collaboratori sportivi in ambito CONI o CIP, riconosciuti da Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline associate, se nel corso del mese di dicembre hanno avuto sospensione della propria attività lavorativa ovvero se ridotta.

Tutti possono percepirlo?

No, ed è indicato nell'articolo stesso che indica espressamente che tale indennità può essere percepita solo da soggetti che non hanno in alcun altro modo fonte di sostentamento.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito personale del soggetto e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20,21 ,22, 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 18/2020 conferito in Legge 27/2020.

Esclusi anche i percettori di redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del DPR 917/1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984.

Riassumendo:

- Non concorre alla formazione del reddito.
- Può essere concesso solo a chi non ha altre forme di sostentamento.
- Non può essere richiesto da chi percepisce:
 - altro reddito da lavoro (se ho un altro lavoro non posso richiederlo);
 - reddito di cittadinanza (se percepisco il reddito di cittadinanza non posso richiederlo);
 - reddito di emergenza (se percepisco reddito di emergenza non posso richiederlo);
 - articolo 19 D.L. 18/2020: trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
 - articolo 20 D.L. 18/2020: trattamento ordinario per aziende già in cassa integrazione straordinaria;
 - articolo 21 D.L. 18/2020: percettori di assegni di solidarietà;
 - articolo 22 D.L. 18/2020: percettori di cassa integrazione in deroga;

- articolo 27 D.L. 18/2020: collaboratori in gestione separata Inps;
- articolo 28 D.L. 18/2020: autonomi iscritti gestioni speciali Ago;
- articolo 29 D.L. 18/2020: stagionali del turismo e centri termali;
- articolo 30 D.L. 18/2020: agricoli;
- articolo 38 D.L. 18/2020: spettacolo;
- articolo 44 D.L. 18/2020: reddito ultima istanza.

Una precisazione:

REDDITO DI CITTADINANZA	REDDITO DI EMERGENZA	REDDITO DI ULTIMA ISTANZA
<p>Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è <u>un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale</u>. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).</p>	<p>Il Reddito di emergenza 2020 spetta a tutti i lavoratori che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali e dagli attuali bonus previsti per far fronte all'emergenza Covid-19. I cittadini che hanno gli ammortizzatori sociali in scadenza e che non possono essere rinnovati, come la Naspi, la Dis-coll, e che difficilmente troveranno lavoro in questo momento, i lavoratori a chiamata tutti i cittadini che non beneficiano dei vari bonus e aiuti introdotti a causa del Coronavirus nel mese di marzo i lavoratori irregolari, che lavorano in nero. I beneficiari, quindi, sono: lavoratori precari, lavoratori a chiamata (ad esempio quelli impiegati nei lavori veloci o fast job), lavoratori irregolari, disoccupati con Naspi e Dis-coll scadute, lavoratori intermittenti.</p>	<p><i>“Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza”.</i></p>



Per informazioni contattare:
segreteria@consulentidellosport.it